

STATUTO

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

“ ISTITUTO PAOLO RICCI ”

già Orfanotrofio



RELAZIONE SULLE MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA REVISIONE DELLO STATUTO

L'Ente e' stato fondato nei primi del 1800 con il nome "Orfanotrofio Femminile, per il ricovero, mantenimento ed educazione di orfanelle povere.

I fondatori, sacerdoti e laici, fecero ottenere un rescritto pontificio del 12 giugno 1806, con il quale, si assegno' all'Ente le rendite della soppressa confraternita di San Carlo di Civitanova Marche.

Successivamente la direzione e l'amministrazione dell'Opera pia passo' alla Congregazione di Carità.

Detta congregazione amministro' e diresse l'Orfanotrofio fino al 1890, successivamente in base all'art.1 della Legge 17.7.1890, che ancora disciplina le IPAB, venne definito "Istituzione Pubblica di assistenza e beneficenza". Da tale data l'amministrazione passo' all'Ente Comunale di Assistenza e Beneficenza.

Il 15.02.61, moriva la Marchesa Udina Giannina, ved. Ricci, che lasciava all'Orfanotrofio Femminile tutti i suoi beni, in memoria di suo figlio Paolo.

Rispetto allo statuto del 1885, le finalità e gli scopi dell'Istituto sono variati, per adeguarsi al progresso, e all'evoluzione dei tempi. Con lo statuto approvato con atto n.45 del 26.11.70, tuttora vigente, si e' estesa l'attività al recupero delle fanciulle minorate psichiche.

L'Ente viene denominato Istituto Femminile Paolo Ricci.

L'evoluzione dei tempi e le modificate condizioni di vita richiedono una ulteriore revisione dello statuto, in funzione anche dell'ampliamento del concetto di orfano, in quanto non e' orfano solo chi non ha genitori, ma anche chi non e' accettato dalla famiglia di origine, chi e' emarginato, disadattato, abbandonato, chi si trova in una situazione di disabilita' anche provvisoria.

Beneficiario dell'assistenza dovrà essere un povero", e tale concetto va naturalmente rivisto in relazione all'evoluzione che il concetto di povertà ha subito nel corso dei tempi.

Oggi non si intende più povero solo chi e' privo dei mezzi di sussistenza, ma anche colui che si trova, in condizione di povertà affettiva, fisica, ecc.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi opportuno, pur mantenendo come prioritaria la finalità originaria, una modifica dello Statuto che estenda la beneficenza e l'assistenza ad una più ampia categoria di soggetti.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SCOPI MEZZI

Art.1

Origine

L'Istituto Femminile Paolo Ricci, già Orfanotrofio, con sede in Civitanova Marche Alta, Piazza XXV Luglio 2, venne fondato all'inizio del 1800 da Sacerdoti e Laici con il nome di Orfanotrofio Femminile. Successivamente con il lascito della Marchesa Ricci venne denominato Istituto Femminile Paolo Ricci.

Art.2

Denominazione Ente

La nuova denominazione dell'Ente, prima Istituto Femminile Paolo Ricci, è
Istituto Paolo Ricci
già Orfanotrofio

Con sede in

Piazza XXV Luglio 2
Civitanova Marche Alta (MC)

Art.3
Natura giuridica

L'Istituto Paolo Ricci ha natura di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B) ai sensi della Legge 6972/1890.

Art.4
Scopi

L'Istituto ha per scopi:

- a) *prioritariamente* di accogliere fanciulle orfane per sostenerle, educarle ed istruirle sino alla maggiore età perché possano riuscire utili a se stesse ed alla civile società
- b) di accogliere minorati psichici di ambo i sessi, residenti sia nel Comune di Civitanova Marche, che in altri Comuni, istituendo per essi un apposito centro
- c) di prestare servizio di tutela sociale, educativa e sanitaria a soggetti emarginati, disadattati, anziani, minori e ad altri utenti che si trovano in una situazione, anche provvisoria, di disabilità, di qualsiasi sesso ed età

Le finalità di cui sopra possono essere assicurate direttamente e/o con convenzioni con le Autorità Centrali dello Stato, con la Regione, con i Comuni o con gli altri Enti territoriali competenti.

Compatibilmente con le risorse di bilancio e al fine di assicurare un miglior perseguimento delle finalità istituzionali, possono essere organizzate direttamente o attraverso adesione ad associazioni, corsi di formazione a operatori dipendenti e/o esterni

L'Istituto garantisce agli utenti le prestazioni, nel rispetto della dignità, della libertà religiosa, della riservatezza personale.

Le modalità di ammissione e di funzionamento e di erogazione dei servizi, sono stabiliti in appositi regolamenti interni.

Art.5
Risorse

L'Istituto Paolo Ricci provvede alla realizzazione dei propri scopi attraverso:

- a) redditi derivanti dalla Gestione del Patrimonio
- b) contributi, offerte di Enti Pubblici e di privati
- c) corrispettivi per i servizi erogati

Compatibilmente con le risorse di bilancio, l'Ente può provvedere all'erogazione gratuita o parzialmente gratuita delle prestazioni agli utenti che si trovino in stato di bisogno.

L'Istituto infine, riconoscendo la necessità che i propri interessi siano coordinati con quelli degli enti pubblici territoriali competenti in materia socio-sanitaria svolge la propria attività sulla base dei programmi che tengano conto delle scelte programmatiche elaborate da tali enti.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art.6 Organi

Sono organi dell'Istituto:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente
- l'Organo di Vigilanza

Art.7 Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e' composto da n. 5 membri, incluso il Presidente.

I Consiglieri sono nominati dal Consiglio Comunale di Civitanova Marche, quattro in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza.

Il Consiglio di amministrazione avrà la stessa durata del Consiglio Comunale e dovrà essere rinnovato entro 45 giorni dalla data di insediamento di quest'ultimo.

Il suo rinnovo dovrà avvenire anche nel caso di scioglimento anticipato dell'organo Comunale.

In caso di decadenza dimissione o morte di un Consigliere, il sostituto resta in carica tanto quanto, vi sarebbe rimasto il Consigliere sostituito.

Le dimissioni devono essere presentate per l'accettazione al Consiglio di Amministrazione, al quale compete pronunciarsi in merito, dopodiché il Presidente deve tempestivamente attivare l'organo di nomina per la sostituzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi, alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica.

La decadenza e' pronunciata dal Consiglio su proposta di un membro e il Presidente ne da' immediata comunicazione al soggetto che ha disposto la nomina.

Art.8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di direzione politico-amministrativo, definisce gli obiettivi e le strategie da attuare, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Il Consiglio di amministrazione può servirsi della partecipazione attiva e creativa degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

In particolare il Consiglio ha competenze relative ai seguenti atti:

- a) elegge il Presidente e il Vice presidente con poteri vicari per assenza o impedimento del Presidente
- b) adotta gli Statuti e i Regolamenti dell'Ente
- c) elabora e impartisce direttive nella predisposizione dei bilanci
- d) approva i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni di bilancio ed i Conti consuntivi
- e) definisce le piante organiche e le relative variazioni
- f) stipula convenzioni tra IPAB ed Enti la costituzione e la modificazione di forme associative
- g) determina i corrispettivi per i servizi e le attività erogate dall'Ente
- h) autorizza la contrazione di mutui
- i) autorizza le spese che impegnano i bilanci di più esercizi

- j) autorizza gli acquisti immobiliari, le permuta, alienazioni, locazioni e contratti di comodato
- k) stabilisce la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso altri Enti o organismi
- l) pronuncia la decadenza dei consiglieri
- m) ogni altro argomento non attribuito ad altri organi dell'Ente dallo Statuto o dalle norme di legge vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di demandare, compiti e attribuzioni, inerenti determinati settori di attività dell'Ente ad uno o più Consiglieri.

Art.9

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si insedia dietro convocazione del Presidente uscente entro 30 giorni dal ricevimento delle nomine.

Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano di età, il Consiglio elegge tra i propri membri, con votazione segreta il Presidente e il Vice Presidente dell'Ente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente che lo presiede e ne dirige i lavori.

La convocazione dei consiglieri è disposta con l'invito scritto che deve indicare la data, l'ora, la sede della riunione, e gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione va recapitato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta stessa, o in caso di urgenza nelle 24 ore prima della convocazione.

Il Consiglio può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono valide senza la presenza della metà più uno dei componenti il

Consiglio. Il numero legale deve perdurare durante la seduta, e ove venga a mancare, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che ne ordina la menzione nel verbale.

Su ogni argomento in discussione ogni Consigliere ha facoltà d'intervenire e di far inserire nel processo verbale la propria dichiarazione.

Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario-Direttore amministrativo dell'Ente, con funzioni anche di segretario verbalizzante.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare chiunque alle sedute per chiarimenti o comunicazioni inerenti agli argomenti da trattare, anche su richiesta di un Consigliere.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario, firmati dallo stesso, da chi ha presieduto la riunione, nonché dai consiglieri intervenuti. Ciascun Consigliere ha diritto nel verbale che si facciano constatare eventuali motivazioni di voto da lui addotte.

Tutti coloro che ne hanno interesse hanno diritto di ottenere a proprie spese gli atti, in conformità alle leggi vigenti sulla trasparenza amministrativa.

Art.10

Il Presidente e le sue competenze

Il Presidente e' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Comitato stesso.

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai Regolamenti statali e Regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni.

In particolare ha:

1. la rappresentanza legale dell'Ente e cura i rapporti con gli altri Enti ed Autorità
2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno delle sedute
3. Sovrintende all'esecuzione delle determinazioni del Consiglio

4. Svolge attività propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione regolandone i lavori
5. Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, e con ogni altra Organizzazione interessata al campo di attività dell'Ente
6. Conferisce incarichi particolari ai singoli consiglieri
7. Per particolari motivi di necessità ed urgenza dispone per l'esecuzione degli atti di competenza dei dipendenti in posizione apicale, dagli stessi non compiuti

Art.11
Organo di Vigilanza

E' istituito un organo di Vigilanza composto da:

- Parroco di Civitanova Marche Alta

Art.12
Compiti organo di vigilanza

L'organo di vigilanza vigila sul rispetto dell'attività svolta dall'Ente e sul corretto adempimento delle volontà della Testatrice.

TITOLO III

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art.13

Organizzazione dei servizi

L'organizzazione dei servizi e' improntata a criteri di economicità di gestione di responsabilità di efficacia di efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa.

L'organizzazione può essere regolamentata con disposizioni specifiche di servizio e con regolamenti interni.

L'Ente al fine di promuovere la partecipazione degli utenti, dei loro familiari, e di rappresentanze istituzionali e sociali, può istituire un Comitato consultivo.

L'Ente riconosce la funzione sociale del volontariato e ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'interesse dei propri utenti.

L'Ente garantisce l'assistenza religiosa, nel rispetto di quanto richiesto dalla Testatrice, mantenendo anche la sua ispirazione cristiana, in collaborazione con la Parrocchia San Paolo di Civitanova Marche.

L'Ente prevede la collaborazione con il Ministero della Difesa e/o con altri Ministeri preposti, al fine anche di garantire un più proficuo inserimento del servizio civile sostitutivo.

Art.14

Compiti e funzioni del Segretario-Direttore Amministrativo

Il segretario-direttore amministrativo partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con le funzioni previste dalla Legge 6972/ 1890 e dai relativi Regolamenti.

E' il garante della legittimità degli atti posti in essere dal Consiglio di Amministrazione.

Collabora con il Presidente, dal quale funzionalmente dipende, nel coordinamento dei servizi. Su richiesta fornisce ai Consiglieri tutte le delucidazioni relative all'andamento dell'Ente.

Il Segretario- Direttore amministrativo:

- ha la responsabilità di attuare gli obiettivi, i programmi e gli atti deliberativi decisi dal Consiglio di Amministrazione
- coordina, in base alle direttive generali del Consiglio di amministrazione, tutte le attività dell'Ente, in collaborazione con gli altri Direttori dei servizi
- Ha responsabilità finanziaria e fiscale e studia i problemi amministrativi e gestionali sia sotto il profilo giuridico che economico
- Elabora relazioni, pareri, proposte, schemi di provvedimenti e regolamenti
- Fornisce al Consiglio di amministrazione e al Presidente gli elementi di conoscenza e valutazione per procedere alle scelte inerenti l'amministrazione dell'Ente
- Collabora per la determinazione e la selezione degli obiettivi dell'Ente ed alla formulazione dei programmi e progetti

Art.15 Personale

La Pianta organica, le modalità di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissate dal regolamento organico, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Appositi regolamenti interni disciplineranno inoltre il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti

con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme generali del presente Statuto.

L'azione di quanti agiscono nell'ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi statutari, ponendo innanzi tutto la necessità di sovvenire alle esigenze degli utenti senza distinzione di condizioni personali e sociali.

L'azione degli Organi dell'ente, ciascuno nell'ambito della propria responsabilità, deve essere rivolta ad assicurare il buon andamento di tutti i servizi che saranno retti dal principio di cooperazione e di imparzialità.

Art.16 Albo dell'Istituto

Il Consiglio di amministrazione individua apposito spazio da destinare ad "Albo dell'Istituto", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

All'Albo Pretorio del Comune, ove ha sede la struttura saranno invece pubblicati i soli atti espressamente previsti per legge.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario-Direttore cura l'affissione degli atti di cui al primo e al secondo comma, avvalendosi del personale Amministrativo, e su attestazione ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.17 Norme Transitorie

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data del decreto regionale di approvazione.

Art.18 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si osservano le disposizioni legislative vigenti.